

Porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle

Rep. N. 253/2021

Reg. Concessioni N. 67/2021

ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

Atto di concessione demaniale marittima per licenza

da parte dell'Autorita' di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore della societa' "DA.RO.MAR.CI. NAVAL FERRO s.n.c. di D'Amico Roberto & Giacomo" per occupare una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq 2.641,45 (di cui mq 2.415,61 di area scoperta e mq 225,84 coperta da n. 2 manufatti) situata nel Comune di Trapani e precisamente nella Via Avv. G. Palmeri - Scalo Porta Galli, allo scopo di mantenere un cantiere navale con annessi scali di alaggio.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di ottobre (14.10.2021) innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorita' sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a XXX (X) il XXXX, C.F.: XXX











la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, dott. Pasqualino Monti nato a C.F.: giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibile n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrato il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata per brevita' "AdSP", "Ente" o "Autorita'";

- da una parte -

- dall'altra -

Detti comparenti, della cui identita' personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto e premettono che:

VISTO il verbale del 28 febbraio 2019 con il quale la Capitaneria di Porto di Trapani ha consegnato, per competenza, all'AdSP per l'adozione dei successivi atti di gestione, i fascicoli completi intestati alla societa' "DA.RO.MAR.CI. NAVAL FERRO s.n.c. di D'Amico Roberto & Giacomo" riguardante le licenze di concessione demaniali marittime n. 60/2000, n. 120/2002 e n. 73/2003,

oggetto del presente rinnovo e della contestuale riunione delle stesse in un unico atto concessorio;

VISTA la precedente licenza di concessione demaniale marittima n. 60/2000 rilasciata in data 17.04.2000 dalla Capitaneria di Porto di Trapani in favore della suddetta societa', per l'uso di un manufatto e di un'area scoperta della superficie complessiva di mq 1.702,00, allo scopo di mantenere un cantiere navale con annessi scali di alaggio;

VISTA la precedente licenza di concessione demaniale marittima n. 120/2002 rilasciata in data 25.11.2002 dalla Capitaneria di Porto di Trapani in favore della stessa societa', per l'uso di un manufatto e di un'area scoperta della superficie complessiva di mq 539,45, allo scopo di mantenere un cantiere navale;

VISTA la precedente licenza di concessione demaniale marittima n. 73/2003 rilasciata in data 07.07.2003 dalla Capitaneria di Porto di Trapani in favore della medesima societa', per l'uso di un'area scoperta della superficie di mq 400,00, asservita al predetto cantiere navale;

VISTE le istanze di rinnovo datate rispettivamente 06.11.2015 e 18.01.2016 delle citate licenze di concessione demaniali marittime avanzate alla Capitaneria di Porto di Trapani dalla societa' DA.RO.MAR.CI. NAVAL FERRO s.n.c. di D'Amico Roberto & Giacomo;

VISTA la corrispondenza di cui alle note prot. n. 8457 del 22.06.2020 e prot. n. 17756 del 26.06.2020 intercorsa tra l'Autorita' di Sistema Portuale e la Capitaneria di Porto di Trapani in merito a delle criticita' riscontrate nei fascicoli demaniali indicati nella stessa corrispondenza, superabili mediante l'emanazione di un apposito atto amministrativo e/o concessorio da effettuare

per ciascuna amministrazione in base al periodo di competenza ovvero la Capitaneria di Porto fino al 31.12.2017 e l'AdSP a far data dal 01.01.2018, data di assunzione della gestione del porto di Trapani;

VISTO l'atto ricognitivo prot. n. 20589 del 15.07.2020 con cui la Capitaneria di Porto di Trapani ha accertato, previa ricognizione dei fascicoli demaniali ivi elencati, tra cui quelli intestati alla societa' "DA.RO.MAR.CI. NAVAL FERRO s.n.c. di D'Amico Roberto & Giacomo", che ricorrono tutte le condizioni in fatto e in diritto per ritenere sussistente il rapporto di concessione fino al 31.12.2017 tra la stessa Capitaneria di Porto ed i soggetti elencati nel citato atto ricognitivo; VISTI gli atti endoprocedimentali favorevoli acquisiti dalla Capitaneria di Porto di Trapani ed agli atti del fascicolo d'ufficio;

VISTA l'autorizzazione prot. n.9781 del 10.07.2020 rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trapani;

VISTE le note dell'Ente (prot. AdSP n.9929 del 16.06.2021 e n. 10015 del 17.06.2021) e considerato che nelle more del riscontro da parte della Soprintendenza ai B.C.A. di Trapani della citata nota (prot. AdSP n.9929 del 16.06.20219 si rende necessario ed urgente rilasciare alla societa' DA.RO.MAR.CI. NAVAL FERRO s.n.c. di D'Amico Roberto & Giacomo un titolo concessorio ai soli fini demaniali marittimi e della necessaria regolarizzazione amministrativa, contabile e fiscale del rapporto giuridico in essere con la medesima societa';

CONSIDERATO che l'iter istruttorio volto al rinnovo delle suddette concessioni demaniali si e' concluso con esito favorevole, come da atti del fascicolo;

RITENUTO, pertanto, necessario rinnovare le suddette licenze di concessione con decorrenza dal 01.01.2018 e scadenza al 31.12.2020 (con contestuale proroga fino al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n.77 del 17 luglio 2020);

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTA la nota prot. AdSP n.11574 del 20.07.2021 con la quale l'AdSP ha chiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della societa' "DA.RO.MAR.CI. NAVAL FERRO s.n.c. di D'Amico Roberto & Giacomo", ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n.218 e del protocollo d'intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ed autorizzazioni stipulato in data 13 ottobre 2008 tra l'ex Autorita' Portuale di Palermo e la Prefettura di Palermo; VISTO il deposito cauzionale di euro 15.000,00 (quindicimila,00) a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione costituito dalla societa' "DA.RO.MAR.CI. NAVAL FERRO s.n.c. di D'Amico Roberto & Giacomo", a mezzo di fidejussione assicurativa n. 111692588 emessa in data 23.06.2021 dalla Groupama Assicurazioni s.p.a.;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel relativo Regolamento;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni; CONSIDERATO, altresi', che da parte dell'Autorita' di Sistema Portuale non sussistono motivi ostativi alla contestuale riunione d'ufficio delle suddette licenze di concessione oggetto di rinnovo e di regolarizzazione in un unico atto

concessorio, anche in applicazione del principio generale della semplificazione amministrativa;

VISTA la nota dell'Ufficio competente dell'AdSP (prot. AdSP n. 15129) con la quale e' stato comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rinnovo delle citate concessioni oggetto del presente atto si e' concluso positivamente.

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1) Oggetto e scopo

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione e dell'art. 8 del Regolamento per l'esecuzione del predetto Codice, l'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparenza rappresentata, concede alla societa' "DA.RO.MAR.CI. NAVAL FERRO s.n.c. di D'Amico Roberto & Giacomo", come in comparenza rappresentata che accetta senza riserva alcuna, di occupare una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq 2.641,45, (di cui mq 2.415,61 di area scoperta e mq 225,84 di area coperta da n.2 manufatti), situata nel Comune di Trapani e precisamente nella Via Avv. G. Palmeri - Scalo Porta Galli, allo scopo di mantenere un cantiere navale con annessi scali di alaggio.

Con la presente licenza si rinnovano e contestualmente si unificano in un unico atto concessorio le licenze di concessione di cui in premessa.

Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avra' durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 01 gennaio 2018 con scadenza il 31 dicembre 2020, con contestuale proroga di 12 mesi fino al 31 dicembre 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n. 77/2020 sopracitata, nel qual giorno il concessionario dovra' sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'AdSP.

Art. 3) Canone demaniale

In riconoscimento della demanialita' del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all'AdSP a titolo di canone l'importo complessivo di 22.541,59 euro (ventiduemilacinquecentoquarantuno,59), di cui euro 5.557,93 (cinquemilacinquecentocinquantasette,93) a titolo di canone per l'anno 2018, euro 5.724,67 (cinquemilasettecentoventiquattro,67) a titolo di canone per l'anno 2019, euro 5.682,05 (cinquemilaseicentottantadue,05) a titolo di canone per l'anno 2020 ed euro 5.576,94 (cinquemilacinquecentosettantasei,94) a titolo di canone per l'anno 2021.

Si da' atto che il concessionario ha gia' corrisposto i canoni demaniali relativi al periodo dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, come da ricevute del tesoriere dell'AdSP n. 3850 del 11.10.2018, n. 925 del 01.03.2019, n. 1720 del 02.05.2019, n. 2424 del 01.07.2019, n. 3129 del 30.08.2019, n. 2864 del 08.07.2020, n. 305 del 03.02.2021 e n. 1336 del 29.03.2021.

Art. 4) Revoca e Decadenza

L'AdSP avra' pero' sempre la facolta' di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti l'AdSP avra' facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui e' subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilita' del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Trapani.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avra' facolta' di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni

causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria ed a cio' il concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potra' rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalita' di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facolta' dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui e' prevista per legge la revoca della concessione, l'AdSP revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente;

Art. 5) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potra' eccedere i limiti assegnatigli, non potra' erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potra' cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovra' lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sara' direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprieta' nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di manlevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potra' richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente licenza e' peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario si obbliga, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);
- il concessionario e' obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;
- il concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente all'AdSP ogni variazione in merito alla composizione dell'organo di amministrazione e della compagine societaria ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;
- il concessionario dovra' provvedere, a sua cura e spese, anche nelle more dell'eventuale rinnovo della concessone, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali concessi, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta nei confronti dell'Autorita' di Sistema Portuale e dello Stato in dipendenza delle spese sostenute a tale titolo, restando inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, come per le innovazioni di qualsiasi specie, deve ottenere la formale e preventiva autorizzazione dell'Autorita' e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite. L'Autorita' ha comunque facolta' di ordinare gli interventi manutentori ritenuti necessari, e qualora il concessionario non vi provveda entro il termine fissatogli, la stessa Autorita' vi

provvedera' d'ufficio, con addebito di spese rivalendosi sulla cauzione e fatta salva comunque la facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;

- il concessionario e' tenuto a pagare sui beni demaniali marittimi in concessione tutte le imposte e le tasse locali;
- il concessionario e' tenuto inoltre a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalita' che saranno comunicate dall'Autorita';
- tutti gli impianti (elettrico, idrico, illuminazione, etc.) dovranno essere mantenuti in piena conformita' alla specifica normativa vigente in materia e dovranno essere prodotte all' Autorita' le relative "Dichiarazioni di conformita'";
- il concessionario dovra' provvedere ad adeguare gli impianti alle norme che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione;
- durante l'uso dei beni demaniali marittimi oggetto della presente licenza il concessionario non dovra' arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dei beni demaniali e delle concessioni limitrofe;
- per eventuali esigenze connesse all'attuazione sia del vigente che del nuovo Piano Regolatore del Porto di Trapani, in corso di adozione e/o approvazione, i beni demaniali concessi dovranno essere lasciati liberi da ogni cosa/materiale a semplice richiesta dell' Ente, senza nulla a pretendere nei confronti dell'Autorita' di Sistema Portuale;
- il concessionario si impegna, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, arredi, autoveicoli e mezzi

di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nei beni assentiti in concessione;

- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato ad adeguare, a propria cura e spese, i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di sicurezza degli impianti (T.U. per la sicurezza sul lavoro D. L.gs.vo n.81/2008 e s.m.i.);
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che non sono di competenza dell'Autorita' di Sistema Portuale, in relazione alle attivita' esercitate sui beni demaniali concessi.

La presente licenza di concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri Enti/Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza dell'AdSP, viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi ed il concessionario e' obbligato a munirsi di quanti altri titoli, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/Amministrazioni.

Art. 6) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Il presente atto concessorio si e' perfezionato con la sottoscrizione della presente.

La presente licenza di concessione demaniale marittima viene rilasciata, come

gia' detto, ai fini della necessaria regolarizzazione amministrativa, contabile e

fiscale del rapporto giuridico in essere con la suddetta societa' in quanto si

riferisce, principalmente, ad un periodo pregresso rispetto alla validita' della

stessa licenza.

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto

pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto,

mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai

comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non

modificabile su 15 pagine nella sua visualizzazione con il mio software

applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle

identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma

elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del

Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 14 ottobre 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82,

CAD e successive modifiche).

Per la "DA.RO.MAR.CI. NAVAL FERRO s.n.c. di

D'Amico Roberto & Giacomo"

14

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).